

**SUSTENIA S.R.L.**

**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)**

**Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.**

**Numero di Codice Fiscale**

**e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE N. 50/20 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**Oggetto: fornitura di mangime per testuggini acquatiche.**

Il sottoscritto Vladimiro Longhi, in qualità di Amministratore Unico di Sustenia s.r.l.,

**PREMESSO**

- che Sustenia S.r.l. ha nell'oggetto dello statuto sociale, tra l'altro, la realizzazione di **“progetti e iniziative per la conservazione della biodiversità”**;
- che presso la sede aziendale si svolgono attività per la riproduzione e l'allevamento della testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), considerata specie protetta;
- che per l'alimentazione dei numerosi esemplari presenti è necessario acquisire specifici mangimi da aziende specializzate.

**CONSIDERATO**

- che, dalle ricerche di mercato effettuate, la ditta ACQUARIOMANIA di Marchetti Massimo offriva un prodotto adeguato al minor prezzo;
- che il fornitore non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

**VISTO**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 32, co. 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 37, co 1, d.lgs. 50/2016, il quale prevede che per forniture fino a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono, in tema di qualificazione, procedere autonomamente.

## **DETERMINA**

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di contrarre, ai sensi dell'art. 32, co. 2 e dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 con la ditta ACQUARIOMANIA di Marchetti Massimo, C.da Macina n. 2 – 62010 Mogliano (MC) – C.F. – MRCMSM71M08D042O – P. IVA – 01534300437, la fornitura di mangime per testuggini acquatiche marca “Sera Reptil Carnivor”, n. 8 confezioni da 10 litri.
- 2) Di impegnare per la fornitura la somma di euro 432,00 oltre a euro 43,20 per I.V.A. al 10 %, per complessivi euro 475,20.
- 3) La fornitura dovrà avvenire entro il mese di agosto 2020;
- 4) Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice **CIG è: Z482DBC123.**

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda e al Responsabile unico del procedimento per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di Sustenia s.r.l., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 24 agosto 2020

L'Amministratore Unico

(Vladimiro Longhi)